



## CORTE DEI CONTI

### IL SEGRETARIO GENERALE

**Ai Vertici istituzionali degli Uffici centrali e territoriali della Corte dei conti**

**A tutti i Magistrati della Corte dei conti**

**Ai Dirigenti e ai Funzionari preposti della Corte dei conti**

**Oggetto:** Misure organizzative urgenti in relazione all'andamento della pandemia da Covid-19. Aggiornamenti ai sensi del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24.

In applicazione delle disposizioni recate dal decreto-legge citato in oggetto, che ha ridisegnato la disciplina in esito alla cessazione dello stato di emergenza pandemica (cessazione fissata al 31 marzo 2022), si riportano qui di seguito i primi aggiornamenti essenziali e precisazioni in merito ad alcuni istituti emergenziali ancora vigenti.

#### 1) MISURE DI PREVENZIONE E CONTROLLO DEL GREEN-PASS

##### ISOLAMENTO E AUTOSORVEGLIANZA (Art. 4, commi 1 e 2)

A decorrere dal 1° aprile 2022, sono sottoposti alla misura dell'isolamento soltanto coloro che sono risultati positivi al Covid-19, fino all'accertamento della guarigione, mentre a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi, qualora asintomatici, è applicato semplicemente il regime dell'autosorveglianza.

##### DISPOSITIVI DI PROTEZIONE (Art. 5, commi 2 e 8)

Fino al 30 aprile 2022 è confermato l'obbligo, all'interno degli uffici, di indossare le mascherine chirurgiche, considerate dispositivi di protezione individuale.



CORTE DEI CONTI

GREEN-PASS (Art. 8, comma 6)

Fino al 30 aprile 2022, per l'ingresso negli uffici, è sufficiente il possesso e l'esibizione del cosiddetto "green-pass base".

## 2) SMART WORKING

Nelle more di una eventuale evoluzione normativa e dell'entrata in vigore del nuovo CCNL Comparto Funzioni Centrali, tenuto conto anche dell'autonomia funzionale di cui gode la Corte dei conti, il personale che svolge funzioni assicurabili da remoto potrà continuare – fino al 30 giugno p.v., eventualmente prorogabile – nello svolgimento dell'attività lavorativa sulla base degli accordi individuali già sottoscritti con i rispettivi Dirigenti/Funzionari preposti, ovvero sottoscrivendo con essi nuovi accordi individuali (ciascun Dirigente/Funziionario preposto dovrà concordare tali iniziative con i rispettivi Vertici istituzionali, unici competenti a determinare i livelli minimi di servizio necessari a garantire la piena e incondizionata funzionalità dei propri Uffici). Resta ferma la tendenziale necessità di almeno un rientro settimanale in presenza, fatta salva la possibilità di consentire la prosecuzione dello *smart working* anche 5 giorni su 5 in casi eccezionali, soprattutto se connessi a particolari condizioni di salute.

## 3) TUTELA DEI LAVORATORI FRAGILI

Si rappresenta che il decreto-legge citato in oggetto non ha prorogato la tutela dei lavoratori fragili.

## 4) PRECISAZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. I Dirigenti e i Funzionari preposti, sotto la propria diretta responsabilità ma informando tempestivamente i rispettivi Vertici istituzionali, avranno cura di verificare, secondo prudente apprezzamento e mediante la più opportuna gestione dei titoli di assenza, che vengano evitati comportamenti elusivi dell'obbligo di presenza, ad esempio evitando che nelle sole giornate programmate in presenza il dipendente fruisca reiteratamente, anche di diversi titoli di assenza (con esclusione delle assenze legate a malattia ritualmente certificata ovvero all'adempimento documentato di obblighi indifferibili di assistenza ai sensi della legge n. 104/1992). Resta fermo che in caso di accertato abuso, le giornate medesime dovranno essere recuperate nei primi giorni utili successivi.

*Franco Massi*



CORTE DEI CONTI